



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

COPIA
Numero 14
Codice Ente 10832

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione di prima convocazione

OGGETTO:

Approvazione aliquote ed agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i seguenti Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		P.	A.
CASTRO	DANIELA	X	
ZOCATELLI	NICOLA	X	
SPANEVELLO	MARA	X	
VECCHIOLINI	SIMONE	X	
CARLIN	MARCO	X	
LUPPI	MARCO	X	
BENAZZI	NICOLETTA	X	
MANDALA'	SIMONA	X	
SOAVE	LUIGI	X	
MANTOVANI	FILIPPO	X	
SAVI	GIACOMO	X	
FREGNA	PIERLUIGI DANIELE	X	
GIULIANI	EROS	X	
		13	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. **BAVUTTI CLAUDIO** nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra **CASTRO DANIELA** , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)
P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione aliquote ed agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'articolo 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 dell'08/04/2015 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2015, come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,0 ‰
Altri immobili	0,4 ‰

e, come agevolazione, la rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)
P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia;

Richiamata la modifica al citato articolo 1 comma 639, che ha escluso dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI e l'agevolazione;

Verificato che le aliquote così stabilite rispettano il vincolo previsto dall'articolo 1 – comma 677 – della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Valutato che le aliquote e l'agevolazione sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziato nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi:

Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€	89.000,00
Servizio gestione immobili comunali	€	32.000,00
Servizio manutenzione parchi e giardini	€	80.000,00
Servizio per la viabilità e la pubblica illuminazione	€	264.000,00
Servizio di protezione civile	€	3.000,00
Servizi cimiteriali	€	53.000,00
Totale	€	521.000,00

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 18/06/2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il decreto del Ministero dell'Interno dell'1/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2016 da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che i consiglieri Fregna e Giuliani non partecipano alla votazione;



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell' ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Mantovani, Savi) espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;

DELIBERA

1. di confermare ed approvare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle escluse ai sensi dell'articolo 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013	2,0 ‰ (duepermille)
Altri immobili	0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille)

2. di confermare e stabilire, come agevolazione, la rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia;

3. di confermare e stabilire nella misura del 20% (ventipercento) dell'ammontare complessivo della TASI che deve versare l'occupante quando è diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, come previsto dall'articolo 1 – comma 681 – della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

4. di prendere atto del parere favorevole del revisore dei Conti allegato al presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Mantovani, Savi) espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;

DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 43, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Daniela Castro	f.to digitalmente Dr. Claudio Bavutti



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Revisore Unico dei Conti

PARERE DEL REVISORE UNICO IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – ANNO 2016

Il sottoscritto rag. Walter Flavio CAMILLO, nominato Revisore unico del Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1° aprile 2014

RICHIAMATI

- l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, al comma 1 *bis*, prevede che «*nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.*»
- l'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- l'articolo 1, commi 639 e segg. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).» con i quali è stata istituita l'imposta unica municipale.

DATO ATTO

che, a far data dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta l'imposta unica comunale (in acronimo I.U.C.) i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore e, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ESAMINATA

la documentazione fornita dai responsabili dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Tributi del Comune, consistente in:

- documento intitolato "approvazione aliquote ed agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2016", trasmesso in data odierna.

CONSIDERATO

- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'imposta unica comunale (IUC) risulta composta da tre tributi:
 1. l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricomprese nelle categoria catastali A/1, A/8 E A/9), le cui regole applicative ricalcano la normativa previgente, sebbene con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte dall'articolo 1, comma 707 della citata Legge n. 147/2013;
 2. il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria), di aree scoperte, nonché di aree fabbricabili;
 3. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali;

- che all'articolo 1, comma 704 della citata Legge n. 147/2013, il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., contenente la disciplina della TARES;

- che, l'Ente ha individuato le spese, alla cui copertura contribuirà il tributo TASI, che risultano essere le seguenti:

✓ servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	euro	89.000,00
✓ servizio gestione immobili comunali	euro	32.000,00
✓ servizio manutenzione parchi e giardini	euro	80.000,00
✓ servizio per la viabilità e la pubblica illuminazione	euro	264.000,00
✓ servizio di protezione civile	euro	3.000,00
✓ servizi cimiteriali	euro	53.000,00
complessivamente	euro	521.000,00

- che, conseguentemente, l'Ente ha individuato le aliquote da applicare per l'anno 2016 che, in rapporto agli anni precedenti, risultano essere le seguenti,:

	2014	2015	2016
Abitazioni principali e relative pertinenze *	2,0 ‰	2,0 ‰	2,0 ‰
Altri immobili	0,4 ‰	0,4 ‰	0,4 ‰

* diverse da quelle escluse ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

- che l'Ente ha previsto di stabilire, quale agevolazione, la rendita catastale di Euro 200,00 fino alla quale il tributo non è dovuto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, considerando per la verifica di questo limite la somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, precisando che il superamento della rendita catastale fino alla quale il tributo non è dovuto comporta il pagamento intero del tributo in quanto non è da intendersi come franchigia;

- che l'Ente per l'anno 2016 intende confermare che l'imposta dovrà gravare a carico dell'eventuale occupante - diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare - nella misura del 20 %;
- che, dell'intervenenda deliberazione delle tariffe TASI dovrà essere data comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
- che, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 444, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, l'Ente ha facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, previsto dall'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000, in relazione agli equilibri di bilancio.

VISTI

- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 23 del 26 aprile 2005;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 47 del 5 novembre 2004;
- il "regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", approvato dal Commissario Prefettizio munito dei poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18 giugno 2014;


il sottoscritto Revisore Unico, per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole all'adozione, da parte del Comune di Castel d'Ario, delle aliquote ed agevolazioni per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

Castel d'Ario, 14 aprile 2016

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Walter Flavio CAMILLO



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) (0376) 660140 2 (0376) 661036 comune.casteldario@libero.it

All. D.C.C. n. 14

Seduta di Consiglio Comunale del 28/04/2016

(Art. 49 – Comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000)

OGGETTO: Approvazione aliquote ed agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267/18.08.2000).

Li, 20-04-2016

Il Responsabile del Servizio
REBONATO MAURO
F.to digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Li, 20-04-2016

del Servizio Finanziario

Il Responsabile
REBONATO MAURO
F.to digitalmente